



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

**LA SCUOLA
L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"LUCIO ANNEO SENECA"

Liceo Classico – Linguistico - Scientifico

Via F. Albergotti, 35 – 00167 ROMA - Tel. 06/121124585

C.F. 97046920589 – Cod. M.P.I. RMIS063007 – Distretto 26 – Ambito 8

E-mail: rmis063007@istruzione.it - rmis063007@pec.istruzione.it Web: www.liceoseneca.edu.it

Circolare n. 591

**Alle lavoratrici madri docenti ed ATA
A tempo indeterminato**

Oggetto: Decontribuzione BONUS MATERNITÀ - Istruzioni per compilare la domanda

Per gli adempimenti di cui all'oggetto, si allega alla presente la circolare del MIM n. 2244 del 26/03/2024 con le relative istruzioni operative per la compilazione della domanda, da effettuarsi da parte delle lavoratrici aventi diritto, attraverso l'area riservata del MIM.

Si allega, inoltre, la circolare INPS n. 27 del 31/01/2024 alla quale si rimanda per chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura.

Si precisa che il servizio, all'interno della suddetta Area Riservata, sarà attivo dalle ore 14.00 del 27/03/2024 alle ore 14.00 del 08/04/2024.

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Loredana Carloni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3, c.2 D.Lgs nr.39/93



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali
e, per loro tramite, Al personale docente, educativo e ATA
p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali

OGGETTO: Misure di semplificazione per l'accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.1 commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Istruzioni operative

Com'è noto, la legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha introdotto il cosiddetto "Bonus mamme", ovvero l'esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui, per le lavoratrici madri. In particolare, l'articolo 1, comma 180 riconosce l'esonero alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale, il successivo comma 181 riconosce il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Al fine di agevolare l'accesso all'esonero in argomento e in un'ottica di semplificazione dei processi amministrativi in carico alle segreterie scolastiche, questa Amministrazione mette a disposizione del personale scolastico (dirigenti scolastici, personale docente ed educativo e personale ATA) un applicativo informatico, accessibile dal SIDI, mediante il quale le lavoratrici madri potranno comunicare la volontà di beneficiare della misura, nonché i dati necessari a verificare la sussistenza dei requisiti che determinano il diritto al beneficio. L'applicativo rientra nel programma per la semplificazione portato avanti da questo Ministero che ha individuato, tra le priorità strategiche, lo snellimento delle procedure amministrative e la razionalizzazione del lavoro del personale assegnato alle segreterie scolastiche. Tale strumento digitale, infatti, consente una presentazione facilitata della domanda di esonero da parte delle lavoratrici madri, mediante la semplice compilazione di un format con le informazioni necessarie, velocizza il riconoscimento della misura grazie alla verifica automatizzata del possesso dei requisiti e non prevede operazioni procedurali a carico delle segreterie. Se riconosciuto, l'esonero verrà quantificato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPa.

La Circolare dell'INPS n. 27 del 31 gennaio 2024, a cui si rimanda anche per chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura, prevede anche la possibilità di comunicare le informazioni necessarie direttamente all'INPS, mediante apposito applicativo che sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell'Istituto.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici a dare adeguata informativa ai docenti e al personale ATA delle proprie istituzioni scolastiche delle indicazioni sotto riportate relative alle modalità e alle tempistiche di presentazione della domanda per beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 180-182, della Legge 213/2023.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Indicazioni per presentare l'istanza nell'area riservata:

Per accedere al servizio l'utente deve effettuare il login nell'area riservata in alto a destra all'interno del sito del Ministero (<http://mim.gov.it>) accedendo con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Effettuato l'accesso nell'area riservata l'utente dovrà selezionare il servizio "Decontribuzione di maternità" nell'elenco di tutti i servizi (menù -> servizi -> tutti i servizi).

Il servizio è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno 27 marzo e resterà attivo fino al giorno 8 aprile alle ore 14.00.

Una volta effettuato l'accesso all'istanza, i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente (eventuali rettifiche possono essere effettuate dalla funzione Gestione profilo -> Modifica dati personali sempre nell'area riservata).

Nell'istanza le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 dovranno indicare i dati anagrafici dei figli (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale).

È possibile indicare da due ad un massimo tre figli. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo.

Nel caso si indichino solo due figli, si ricorda che nella circolare INPS citata, al paragrafo condizioni di spettanza dell'esonero, è indicato che: <<Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).>>

Compilata l'istanza, l'utente dovrà procedere all'inoltro con lo specifico pulsante e potrà successivamente scaricarla in pdf.

Per procedere all'inoltro, l'utente dovrà prendere visione dell'informativa privacy.

Si invitano gli utenti a verificare attentamente quanto inserito prima dell'inoltro, in quanto, una volta inviata l'istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.

In allegato si riportano le schermate della funzione digitale sopra descritta.

Le segreterie scolastiche, al fine di fornire supporto al personale, possono richiedere assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC, disponibile su: Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Jacopo Greco



Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Decontribuzione bonus maternità Istruzioni per compilare la domanda

Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

Si accede all'istanza sul sito istituzionale del MIM entrando **nell'area riservata** :



Area riservata



Accesso all'area Riservata del MIUR per accedere ai servizi: SIDI, Istanze On Line, Pago in Rete, Assistenti di lingua all'estero, Portale della governance della formazione, PON Istruzione - Edilizia Enti Locali. Edilizia Scolastica - Finanziamenti

Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

All'interno dell'area Riservata troviamo sia **Gestione profilo** / **Modificata dati personali** (per modificare i dati di recapito), sia tutti i **servizi** (dove ci sarà il link alla funzione in oggetto)

Area Riservata

Gestione profilo

Modifica dati personali

Modifica email

Modifica password

Modalità d'accesso

Gestione OTP

Storico

Esci

Servizi in evidenza

Servizio SIDI

Pago In Rete

VEDI TUTTI

AREA RISERVATA

Profilo personale

Servizi

Tutti i servizi

Preferiti

Informazioni

Lunedì, 25 marzo 2024

Decreto ministeriale di costituzione della Commissione Elettorale Centrale (CEC) per le Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Venerdì, 22 marzo 2024

#NoSiamoLeScuole: grazie al PNRR una nuova scuola a Capriati a Volturno e progetti di inclusione al "Mattei" di Caserta

Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

Da tutti i servizi troviamo decontribuzione maternità

Area Riservata

Modifica dati personali

Modifica email

Modifica password

Modalità d'accesso

Gestione OTP

Storico

Esci

AREA RISERVATA

Servizi

Tutti i servizi

Preferiti

Servizi in evidenza

Servizio SIDI

Pago in Rete

VEDI TUTTI

Informazioni

Lunedì, 25 marzo 2024

Decreto ministeriale di costituzione della Commissione Elettorale Centrale (CEC) per le Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Venerdì, 22 marzo 2024

InfoSiamLeScuole: grazie al PNRR una nuova scuola a Capriati a Volturno e progetti di inclusione al "Matter" di Caserta

D

Decontribuzione di maternità

☆

Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus



1. *Many, and only, individuals* (M&OI)

LUNELITH INCORPORATED

Proteinase *de novo* synthesis

Comunicazione della volontà di fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri (IVS)

(ai sensi dell'art. 1, commi 180 - 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

La sottoscritta				
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Stato	Residenza
GIUSEPPE	MAZZA	ROMA (RM) 10/05/1945	ITALIA	VIALE DELL'INDUSTRIA, 1 - 00144 ROMA (RM)

In qualità di lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero dell'istruzione e del merito e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 75 del D.P.R. 30.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIAVA

al sensi dell'art.47 del richiamato D.L.R. di avere diritto alla fruizione dell'esercizio a favore delle lavoratrici madri di cui all'art. 1, commi 100 - 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di essere madri del figlio sotto indicazione.

Figli a carico

NOTA: qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali. Compilando il codice fiscale del figlio più piccolo.

FIGLIO 1

Nome

Cognome

Data di nascita

Codice fiscale

FIGLIO 2

Nome

Cognome

Data di nascita

Codice fiscale

FIGLIO 3

Nome

Cognome

Data di nascita

Codice fiscale

☐ Please contact Dell and/or Dell.com if you need any assistance. Thank you for your purchase.

Come accedere all'istanza per la richiesta del bonus

Una volta inseriti i **dati obbligatori** (minimo due figli) e spuntata la **presa visione** è possibile fare l'**inoltrato**
E successivamente **effettuare il download** della domanda in pdf tramite il corrispettivo pulsante:

Inserimento domanda

Comunicazione della volontà di fruire dell'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico delle lavoratrici madri (IVS)
(ai sensi dell'art. 1, commi 180 - 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

Domanda inoltrata





Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci, Contabilit  e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 31/01/2024

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 27

E, per conoscenza,

*Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o pi  figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Istruzioni operative e contabili: rinvio**

SOMMARIO: *L'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1  gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidit , la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o pi  figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al*

mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Con la presente circolare si forniscono indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

INDICE

1. Premessa
2. Lavoratrici che possono accedere all'esonero
3. Assetto e misura dell'esonero
4. Condizioni di spettanza dell'esonero
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altre agevolazioni
7. Istruzioni operative
8. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
11. Istruzioni contabili

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: *"Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile".*

Ai sensi del successivo comma 181, l'esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Come precisato nel comma 182 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre, l'applicazione dell'esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l'esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

Nello specifico, l'esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre

2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell'esonero in esame non è suscumbibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Lavoratrici che possono accedere all'esonero

Possono accedere all'esonero in trattazione tutte le **lavoratrici madri**, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Nello specifico, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto dalla citata disposizione, vale a dire risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e **la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita** del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.

Per identità di *ratio*, il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio.

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell'essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (ai fini della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 180) o il requisito dell'essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ai fini della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 181), **l'esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.**

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche

applicative delle misure in trattazione, in ordine alla legittima spettanza delle stesse:

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l'11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell'applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto, come previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo, affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

3. Assetto e misura dell'esonero

L'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **250 euro** (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **8,06 euro** (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell'esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

4. Condizioni di spettanza dell'esonero

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

- la lavoratrice sia madre di tre o più figli;
- il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

L'agevolazione in commento, pertanto, non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Come precisato in premessa, l'esonero di cui ai commi 180 e 181 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

6. Coordinamento con altre agevolazioni

L'esonero contributivo in trattazione, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta **strutturalmente alternativo** all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge.

Al riguardo, si osserva, infatti, che la riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio,

quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l'onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un'aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di **247,39 euro**. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Ne consegue, quindi, che l'applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Resta fermo che **dal mese successivo** rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all'esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l'accesso all'esonero di cui al citato comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all'esonero di cui al comma 181 in via alternativa rispetto all'esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2024 fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).

7. Istruzioni operative

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l'esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nei successivi paragrafi.

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all'Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l'affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale istituzionale www.inps.it con pubblicazione di apposito messaggio.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo

dell'apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Si ribadisce, da ultimo, che l'esonero in argomento spetta a decorrere **da gennaio 2024**, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d'anno, dal mese di realizzazione dell'evento.

8. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in oggetto, espongono a partire dal flusso Uniemens di competenza **febbraio 2024**, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** deve essere inserito il valore **"ELA3"** avente il significato di "Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023" nella casistica in cui sono presenti almeno tre figli o il valore **"ELA2"** avente il significato di "Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023" nella casistica in cui sono presenti due figli;
- l'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l'applicativo di cui al paragrafo 7 deve essere indicata in una sola occorrenza il valore "N";
- nell'elemento **<TipoIdentMotivoUtilizzo>** deve essere inserito il valore "CF_PERS_FIS" nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l'elemento non deve essere presente qualora <IdentMotivoUtilizzocausale> sia stato valorizzato con "N"
- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento **<BaseRif>** deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens sono poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

Se validato il valore "ELA3"

- con il codice **"L591"**, avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli";
- con il codice **"L592"**, avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n.

213/2023 – tre o più figli”.

Se validato il valore “ELA2”

- con il codice “**L593**”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”;
- con il codice “**L594**”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore

- “**M054**”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;
- “**M055**”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;

- nell’elemento <**IdentMotivoUtilizzoCausale**> deve essere inserito il valore “N”;

- nell’elemento <**AnnoMeseRif**> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;

- nell’elemento <**BaseRif**> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;

- nell’elemento <**ImportoAnnoMeseRif**> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens

Per poter fruire dell’esonero previsto a partire dal 1° gennaio 2024, sulla base dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, , i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono compilare a partire dalla denuncia del mese Febbraio 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> con la retribuzione lorda imponibile ai fini pensionistici e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate.

Nel caso della lavoratrice madre di tre o più figli, si dovranno valorizzare i seguenti elementi:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "58", avente il significato di "Esonero all'articolo 1, comma 180, madre lavoratrice di tre o più figli";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicata in questo specifico caso, l'intera contribuzione ai fini pensionistici a carico della lavoratrice oggetto dello sgravio contributivo nei limiti, comunque previsti, per il mese o frazione di mese;

nel caso, invece, della lavoratrice madre con due figli invece:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "59", avente il significato di "Esonero all'articolo 1, comma 181, madre lavoratrice con due figli";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicata in questo specifico caso, l'intera contribuzione ai fini pensionistici a carico della lavoratrice oggetto dello sgravio nei limiti, comunque previsti, per il mese o frazione di mese;

Nei casi in cui il datore di lavoro sia in possesso dei codici fiscali dei figli comunicati dalla lavoratrice, gli stessi dovranno essere indicati nell'elemento V1_Periodo Precedente Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 5 "Regolarizzazione da circolare o messaggio" da compilare per ciascun figlio secondo le indicazioni che seguono:

- <GiornoInizio> e <GiornoFine>: devono corrispondere a quelli dell'elemento in cui è dichiarato il Codice Recupero 58 o 59;
- <DataAtto> di <DescrMotivoUtilizzo>: Indicare la data della presente Circolare;
- <IdentAtto>: valorizzare con 4;
- <NumeroRegistro>: compilare con il Codice Fiscale del figlio

non deve essere compilato alcun altro elemento.

Il recupero dell'esonero spettante per il mese di Gennaio 2024 e febbraio 2024 può essere effettuato nelle denunce del mese di marzo, aprile e maggio 2024, indicando il corrispondente <MeseRif>.

Qualora, a gennaio 2024, la lavoratrice abbia usufruito dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n.213, in misura minore rispetto a quello previsto dai commi 180 e 181 del citato articolo 1 della medesima legge, è necessario inviare l'elemento "V1 Casuale 5" a sostituzione di quanto precedentemente dichiarato.

10. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

Considerato che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge, le lavoratrici dovranno effettuare una scelta relativamente all'esonero del quale richiedono la fruizione, mediante apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

I datori di lavoro agricolo che intendono applicare l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, sono tenuti ad esporre nel flusso di denuncia Uniemens - PosAgri, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024, i dati delle lavoratrici alle quali spetta l'esonero seguendo le seguenti modalità, che consistono nella valorizzazione in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre dei consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, anche dei campi sotto specificati:

a) Lavoratrici madri di tre o più figli:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione **"LG"**, che assume il nuovo significato di "Esonero art. 1, comma 180, legge n. 213/2023 tre o più figli";

b) Lavoratrici madri di due figli:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione **"LF"**, che assume il nuovo significato di "Esonero art. 1, comma 181, legge n. 213/2023 due figli".

Sarà onere delle lavoratrici inviare i codici fiscali dei figli mediante utilizzo dell'apposito applicativo di cui al precedente paragrafo 7.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai periodi pregressi, a partire dal mese di gennaio 2024, i datori di lavoro devono trasmettere un nuovo flusso Uniemens-PosAgri completo di tutti i dati che sostituisce il flusso trasmesso in precedenza.

In sede di tariffazione, effettuato il calcolo della contribuzione dovuta al netto delle riduzioni previste, è determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per le lavoratrici agevolate sulla base delle retribuzioni dichiarate.

11. Istruzioni contabili

Le istruzioni per l'adeguamento del sistema di contabilità dell'Istituto saranno dettate con apposito messaggio.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi